

ASSEMBLEA DEI SOCI
Seduta del 17 ottobre 2020
Verbale n. 2/2020

Oggi 17 (diciassette) ottobre 2020, alle ore 15:30, in prima convocazione, nella sede sociale dell'Associazione in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n.19, regolarmente convocata dal Presidente, si è riunita l'Assemblea dei Soci, giusto art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Esame ed approvazione dello Statuto dell'associazione "ANFE ABRUZZO" OdV-ETS, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni.

Alle ore 15:30, orario stabilito per la riunione, risultano regolarmente convenuti, in presenza e in via telematica su piattaforma Zoom, i seguenti Soci:

Goffredo Palmerini – Presidente - IN PRESENZA
Bruno Martini - Vice Presidente – IN VIA TELEMATICA
Carlo Fonzi – Segretario – IN PRESENZA
Arrigo Novelli – IN PRESENZA
Pasqualina Di Giacomo – IN PRESENZA
Giuseppe Leuzzi – IN PRESENZA
Paolo Montesanti – IN PRESENZA
Enrica Martini – IN VIA TELEMATICA
Roberta Anselmo – IN VIA TELEMATICA
Mattia Ferella – IN VIA TELEMATICA
Angelo Colella – IN VIA TELEMATICA
Graziana Palmerini - delega a Carlo Fonzi
Anna Maria Volpe - delega a Goffredo Palmerini
Valeria Patrizio - delega a Pasqualina Di Giacomo
Giancaterino Gualtieri – delega ad Arrigo Novelli

Il Presidente Goffredo Palmerini, riscontrata la regolarità della seduta e la presenza della totalità dei Soci componenti l'Assemblea, dichiara aperti i lavori e chiede al componente Carlo Fonzi di curare la redazione del verbale.

Circa l'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente informa i soci sulle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in particolare riguardo l'adozione per le Associazioni - quale il caso dell'Anfe L'Aquila - di uno Statuto conforme alle disposizioni del predetto Codice. Ha quindi riferito sugli incontri avuti con il Centro Servizi del Volontariato dell'Aquila, il quale ha tenuto contatti con la Regione Abruzzo convenendo su un testo base di statuto sul quale ciascuna associazione ha possibilità di calare le proprie specificità di scopo. Cosicché lo Statuto in esame è stato redatto proprio in tale maniera, modificando anzitutto il nome dell'Associazione da ANFE L'AQUILA ad "ANFE ABRUZZO" ampliandone così la possibilità operativa dalla dimensione provinciale all'intero territorio regionale, e poi richiamando agli articoli 1 e 2 dello Statuto la storia e le finalità dell'ANFE L'AQUILA e il collegamento ideale con l'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (ANFE) fondata nel 1947 da Maria Agamben Federici. Dà quindi lettura all'Assemblea della proposta di articolato dello Statuto, così come peraltro inviato in bozza unitamente alla lettera di convocazione. Dopo breve e condivisa discussione,

condivisa discussione, rilevato che non ci sono richieste di emendamenti, la proposta di Statuto, conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 e composto da 14 articoli su 8 pagine, viene messa in votazione per alzata di mano. **Lo Statuto viene approvato all'unanimità con 15 voti favorevoli. L'Assemblea conferisce altresì ampia delega al Presidente per procedere ad ogni atto necessario e conseguente per la registrazione dello Statuto medesimo presso l'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione, ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017.**

Lo Statuto, così come approvato, è allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Non essendoci altri argomenti in discussione il Presidente scioglie la seduta alle ore 16:15.

IL PRESIDENTE
Goffredo Palmerini



IL SEGRETARIO
Carlo Fonzi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ANFE ABRUZZO” ODV - ETS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato “ANFE ABRUZZO” OdV - ETS” ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito.

L'Associazione ha sede sociale e legale in L'AQUILA, Via Cardinale Mazzarino, 19.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione ANFE ABRUZZO, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce all'ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati) - fondata nel 1947 da Maria Agamben Federici, Ente morale con sede legale in Roma, via Federico Cesi, 44 - di cui condivide in pieno gli scopi, le finalità e il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla normativa vigente.

L'Associazione ANFE ABRUZZO, operante nel territorio regionale, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANFE nazionale, è affiliata all'ANFE medesima. In relazione all'uso del nome, loghi e marchi dell'ANFE l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi dell'ANFE nazionale impegnandosi al suo pieno rispetto.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività previste dall'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare attenzione ai punti d – g – i – r del citato articolo.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

- 1) sviluppare iniziative atte a mantenere e rinsaldare i legami tra l'Italia ed i cittadini emigrati, le loro famiglie e i loro discendenti, al fine di valorizzare il senso dell'identità italiana e rispondere al loro bisogno di radici;
- 2) assistere i migranti e le loro famiglie nella tutela dei loro diritti e dei loro interessi in Italia e nei Paesi di migrazione, nonché tutti coloro che rimpatriano;

3) assistere, altresì, le popolazioni immigrate, i nomadi, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati politici nonché tutti coloro che arrivano in Italia per motivi di lavoro, salute, studio;

4) facilitare la preparazione degli emigrati e degli immigrati, sia in Italia che all'estero, dal punto di vista professionale, culturale e psicologico per garantire e migliorare l'inserimento degli stessi e delle loro famiglie in tutte le espressioni della vita sociale, culturale, economica, politica e ricreativa nel nuovo contesto ambientale e contribuire al pieno affermarsi della loro personalità nei paesi di migrazione;

5) organizzare corsi di formazione, specializzazione, seminari del servizio sociale professionale e del servizio volontario;

6) attuare corsi di formazione e alta formazione nei vari comparti sociali ed economici per le persone disabili, le persone in situazione di disagio sociale, gli inoccupati, i disoccupati, i detenuti, i detenuti minori, le donne, i soggetti con disoccupazione intellettuale, i minori soggetti a obbligo di istruzione e formazione nonché per ogni altro soggetto che, ai sensi della normativa vigente, sia destinatario di corsi di formazione e attuare altresì corsi di formazione continua e permanente nonché corsi di formazione in ambito sanitario e agricolo;

7) attivare corsi e seminari di specializzazione, di aggiornamento, di perfezionamento degli operatori scolastici, anche per il sostegno e per il recupero dei soggetti disabili;

8) svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione;

9) concorrere, sia direttamente sia attraverso la costituzione di cooperative sociali, e in ogni caso con gli strumenti previsti dalle norme vigenti, all'organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali volti a promuovere e garantire l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la coesione sociale e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione, attivando a tal fine servizi e interventi di supporto in favore delle persone, di qualsiasi nazionalità, in stato di bisogno e in particolare, a titolo esemplificativo, in favore degli emigrati, degli immigrati e dei rimpatriati, dei soggetti disabili o non autosufficienti e dei familiari con essi conviventi, degli anziani e dei familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti, dei minori, delle persone a rischio di esclusione sociale o con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e del mercato del lavoro;

10) promuovere la cultura della cittadinanza sociale e dell'integrazione, nonché il dialogo interculturale tra i popoli;

11) promuovere progetti di cooperazione nazionale e internazionale finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità italiane residenti all'estero, contribuendo alla diffusione della cultura italiana.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i., attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, l'organo di Controllo e l'organo di Revisione dei conti.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, whatsapp o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Agli associati che siano enti del terzo settore sono attribuiti 0,75 voti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere non più di tre deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede Ordinaria:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

in sede Straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno due ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per sette giorni, dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dalla Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione. Nel suo seno il Presidente nomina un vice Presidente e un Tesoriere-Segretario.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di Controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

La scelta dei componenti l'organo di Controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

L'organo di Revisione è nominato dall'Assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta

pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: su richiesta scritta al Presidente, che li mette a disposizione dei richiedenti entro e non oltre sette giorni dalla richiesta.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 22.10.2020 N. 1445 Serie 3
Esatti € Esenti



Giovanni Solina